

CONTRATTO CNR/

per la fornitura di un servizio di assistenza per la manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) e per la manutenzione evolutiva (MEV) del software applicativo per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito indicato come “CNR”) con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro 7, Codice Fiscale n. 80054330586 Partita IVA 02118311006 nella persona dell’Ing. Maurizio Lancia

e

La _____ di seguito indicata per brevità “Fornitore”

Sede _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Rappresentata dal _____

Nato a _____ il _____

Residente _____

nella sua qualità di _____

Giusto Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di _____ N. iscrizione _____ in data _____

PREMESSO CHE

- a) per la fornitura oggetto del presente contratto ha indetto una gara in economia;
- b) la fornitura è stata aggiudicata con provvedimento del _____ prot CNR n. _____
- c) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal contratto e dai suoi allegati, dal capitolato tecnico nonché dalla richiesta di offerta definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- d) costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’ Allegato “C” (Capitolato Tecnico).

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura di un servizio di manutenzione alle componenti applicative del CNR.
2. Per effetto il CNR affida al Fornitore, che accetta, i servizi di assistenza per la manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) e per la manutenzione evolutiva (MEV) del software applicativo per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (NSIP); i servizi devono essere conformi a quanto descritto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.

Articolo 2

Durata

- 1 Il presente contratto, di durata biennale, decorre dalla data della sua sottoscrizione

Articolo 3

Prestazioni relative alla manutenzione delle applicazioni software

1. Il Fornitore si impegna ad effettuare attività di manutenzione sulle componenti applicative per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (NSIP), indicate nel capitolato tecnico. Le attività dovranno essere effettuate in modo che i servizi risultino conformi a quanto descritto nel capitolato tecnico.
2. Il Fornitore avvierà le specifiche attività di manutenzione di cui al precedente comma previa formale richiesta da parte del CNR.

Articolo 4

Documentazione delle fasi di manutenzione delle procedure

1. Nell'ambito degli interventi di manutenzione, il Fornitore si impegna a redigere e/o integrare e consegnare al CNR la documentazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore garantisce che detta documentazione risponderà ad adeguate caratteristiche di:
completezza;
tracciabilità;

- aggiornabilità;
autoconsistenza.
3. La documentazione tecnica di cui sopra potrà, di comune accordo tra il CNR e il Fornitore, essere variata o integrata nell'arco di durata della presente scrittura.
 4. Il Fornitore si impegna inoltre a redigere e consegnare al CNR gli eventuali manuali operativi.

Articolo 5

Manutenzione evolutiva (MEV): Testing, monitoraggio e collaudi

1. Il Fornitore provvederà nell'ambito della manutenzione evolutiva (MEV) ad effettuare il dimensionamento in Function Point del software oggetto della fornitura che dovrà essere approvato dal CNR.
2. Il Fornitore effettuerà le necessarie attività di testing delle applicazioni software sviluppate in corso d'opera; la documentazione relativa alle attività di testing dovrà essere redatta dal Fornitore e resa disponibile al CNR.
3. Il software progettato, sviluppato o modificato dal Fornitore e la relativa documentazione dovranno essere resi disponibili al CNR, nelle modalità e nei tempi concordati, per attività di monitoraggio della qualità.
4. Il CNR effettuerà le operazioni di collaudo tramite una commissione all'uopo nominata. Ai lavori della Commissione, con esclusione delle sedute riservate, potranno assistere rappresentanti del Fornitore con facoltà di rendere gli opportuni chiarimenti e controdeduzioni. La Commissione accerterà la corrispondenza delle prestazioni rese alle specifiche tecnico funzionali concordate, nonché la rispondenza della documentazione alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico, nonché il computo dei function points effettivamente realizzati.
5. Il Fornitore dovrà comunicare al CNR la data di pronti al collaudo. Entro 20 (venti) giorni dalla data di pronti al collaudo, il CNR comunicherà al Fornitore la data di inizio del collaudo, che dovrà essere fissata entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di pronti al collaudo. Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine massimo di 1(uno) mese dalla data fissata per la prima riunione di collaudo.
6. Le attività svolte in sede di collaudo e l'esito dello stesso dovranno risultare da apposita relazione sottoscritta dai componenti la commissione di collaudo.
7. In caso di esito, in tutto o in parte, negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati dalla commissione entro e non oltre i 30



(trenta) giorni successivi dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. Il secondo collaudo verrà effettuato entro 10 (dieci) giorni dal nuovo pronti al collaudo, che dovrà essere dato unitamente alla comunicazione del Fornitore relativa all'avvenuta rimozione dei vizi e difetti riscontrati in sede di primo collaudo. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, il CNR, sentito il Fornitore e valutata la natura e l'entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria discrezione, dandone notizia al Fornitore per iscritto:

- concedere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, un ulteriore ultimo termine, non superiore ai trenta giorni, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo;
- accettare parzialmente singole parti delle procedure sottoposte a collaudo, riconoscendo il corrispettivo solo per tali parti;
- affidare l'esecuzione a terzi, in danno del Fornitore, limitatamente al raggiungimento dell'obiettivo oggetto dell'inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti dal CNR.

8. L'esito positivo del collaudo svincolerà il saldo del corrispettivo.

Articolo 6

Manutenzione evolutiva (MEV): Garanzia

1. Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria esclusiva cura, entro il periodo di vigenza dell'accordo, l'eliminazione dei malfunzionamenti nel software prodotto in esecuzione del presente accordo, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione.
2. Nella rimozione in garanzia degli errori del software prodotto in esecuzione del presente contratto e nel periodo di vigenza dello stesso, il Fornitore dovrà attenersi agli obblighi così come risultanti dal Capitolato Tecnico.
3. Le parti convengono che qualsiasi modifica del software oggetto della garanzia di cui al presente articolo effettuata da soggetti diversi dal Fornitore e suoi consulenti e/o collaboratori esterni farà decadere il diritto del CNR alla garanzia sul software in oggetto.
4. Quanto specificato ai commi precedenti si applica esclusivamente al software prodotto in esecuzione del presente contratto.
5. Il periodo di garanzia del prodotto sviluppato, pari a 12 mesi, decorre dalla data del collaudo positivo.



Articolo 7
Responsabili del Contratto

1. Il Fornitore ed il CNR nominano il proprio Responsabile del Contratto nelle persone di (CNR) e di (Fornitore)
2. Tali soggetti rappresentano il riferimento stabile e permanente a cui rivolgersi nell'ambito della gestione del presente contratto.
3. Le parti possono sostituire in qualsiasi momento il Responsabile del Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte.

Articolo 8
Garanzie sul personale

1. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, nell'esecuzione delle sue prestazioni, risorse professionali adeguate al raggiungimento dei livelli di servizio e agli scopi definiti nel presente contratto.
2. Il Fornitore, per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, s'impegna ad avvalersi esclusivamente di dipendenti e/o consulenti e collaboratori esterni acquisiti e gestiti nel rigoroso rispetto delle norme legislative in materia di lavoro, previdenza ed assistenza; il Fornitore garantisce altresì la perfetta osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei libri paga e matricola. Ciò considerato, il Fornitore solleva il CNR – nei limiti inderogabili di legge – da qualunque rivendicazione o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da lavoratori della cui opera il Fornitore si avvale.
3. Il Fornitore rimarrà, in ogni caso, direttamente responsabile verso il CNR per l'esecuzione di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
4. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali del CNR potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso, previa comunicazione al CNR da parte del fornitore prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di riconoscimento. Il Fornitore riconosce al CNR la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni stesse. L'esercizio di tale facoltà non comporta oneri aggiuntivi per il CNR.



Articolo 9

Ambienti e dotazioni strumentali allocate dal CNR

1. Il CNR metterà a disposizione del Fornitore quelle risorse hardware e software di sua proprietà per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto. Tali strumenti rimarranno di proprietà esclusiva del CNR.
2. Il CNR metterà a disposizione i locali nei quali verranno svolte le attività previste dal presente contratto.

Articolo 10

Data Privacy

1. Le parti si impegnano a rispettare tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati personali nei limiti entro i quali queste risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra di esse. Il Fornitore garantisce al CNR che adempirà alle prestazioni dedotte nell'accordo applicando le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche concordate con il CNR medesimo e comunque nel rispetto della normativa primaria e secondaria tempo per tempo in vigore.
2. I dati facenti parte del NSIP, trattati dal Fornitore, non possono essere utilizzati per scopi diversi dall'adempimento delle prestazioni dedotte nell'accordo, né possono essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dal Fornitore a terze parti.
3. Il Fornitore si atterrà alle eventuali ulteriori istruzioni scritte impartite dal CNR. In tutti i casi in cui un'istruzione impartita dal CNR risulti in violazione di una qualsivoglia normativa sulla protezione dei dati, il Fornitore ne invierà tempestiva comunicazione scritta al CNR medesimo.
4. I dati forniti dal CNR, nel caso di risoluzione intervenuta per qualsiasi voglia ragione o scadenza dell'accordo, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire per effettuare le attività dedotte nell'accordo, verranno restituiti dal Fornitore al CNR medesimo, oppure, a fronte di richiesta scritta del CNR, i dati verranno distrutti.
5. La presente disposizione si riferisce anche alle eventuali copie di dati prodotte dal Fornitore.
6. Ove una parte dovesse sospettare una qualsivoglia violazione delle normative dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi irregolarità nel trattamento dei medesimi, ne informerà tempestivamente l'altra parte.



Articolo 11

Riservatezza

1. Il Fornitore si impegna affinché i dati riservati, di qualunque natura, relativi all'attività del CNR, che verranno portati a sua conoscenza, in relazione all'esecuzione del presente accordo, vengano trattati con il dovuto riserbo. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente i diritti di privativa tutelati dalle vigenti norme di legge e regolamentari di tutela del software, delle banche di dati, del diritto d'autore.
2. Il Fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del presente accordo e, comunque, a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio al CNR. Il Fornitore garantisce che tale impegno sarà osservato anche dal proprio personale.
3. E' fatto divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente accordo e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, salvo formale e specifica

Articolo 12

Titolarietà dei diritti esclusivi sulle nuove opere

1. Il nuovo software progettato e sviluppato dal Fornitore in esecuzione degli impegni da questi assunti con il presente accordo è e rimane nella titolarità esclusiva del CNR sin dall'inizio del processo di progettazione. Tutto il software prodotto dovrà essere fornito anche "sorgente" che dovrà corrispondere a quella "eseguibile" rilasciata per l'accettazione da parte del CNR.
2. Il Fornitore potrà utilizzare tali progetti e tale software esclusivamente nell'ambito della prestazione dei servizi al CNR. Il Fornitore potrà utilizzarli esclusivamente per l'utilizzo ed il funzionamento dei servizi in oggetto del presente contratto.
3. Nel caso di scioglimento, per qualunque ragione o causa, del presente contratto, il Fornitore dovrà:
 - consegnare gli studi di fattibilità e la documentazione di progetto, anche relativi al software per il quale non fosse ancora stato avviato il processo di sviluppo o di modifica;
 - consegnare al CNR tutto il software di cui al comma 12.1 (in tutti i codici) con la documentazione di corredo;
 - distruggere, ad avvenuta conclusione del piano di trasferimento, tutte le copie del software eventualmente rimaste in suo possesso.

4. Nessuna disposizione del presente accordo potrà essere interpretata come una concessione di licenza su brevetti, diritti d'autore, marchi o copyright di una delle parti a favore dell'altra. Allo stesso modo, nessuna disposizione del presente contratto potrà costringere il Fornitore o il CNR a violare diritti di privativa di terzi.

Articolo 13

Importo massimo e corrispettivi

1. Per le prestazioni relative ai servizi definiti nel presente atto, l'onere massimo complessivo a carico del CNR ammonterà a €. (Euro) di cui:
 - € (euro), per attività di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) per l'intero periodo contrattuale;
 - massimo € (euro), costituito da un importo determinato dal numero function points realizzati e favorevolmente collaudati, sulla base di un prezzo unitario per Function Point di € (euro) e per un massimo di 500 Function Points.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce di aver valutato gli oneri, i rischi e le responsabilità connesse alla durata del presente contratto, quale esso risulterà in funzione delle concordate procedure di sua esecuzione, e dell'eventuale incremento dei propri costi, rinunciando sin d'ora ad avanzare richieste di revisione dei summenzionati importi.
3. Gli importi di cui al comma .1 sono da intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 14

Fatturazione e modalità di pagamento

1. I corrispettivi e gli importi di cui al precedente art. 13 saranno fatturati come segue:
 - in 6 (sei) rate bimestrali posticipate dell'importo relativo alla MAC
 - all'esito del positivo collaudo delle attività di manutenzione evolutiva (MEV) in ragione della misura dell'effettivo numero di function points riscontrati.
2. Il CNR provvederà al pagamento delle fatture di cui al presente articolo, o la minor somma che risulterà dovuta ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 13 e dall'art. 17, entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.
3. Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente contratto e corredata da documentazione dell'attività svolta, dovrà essere intestata al CNR ed indirizzata come segue:



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale e Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture
Ufficio Sistemi Informativi
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma

4. Il CNR, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.136/2010, prima di effettuare ogni pagamento dovrà acquisire dal Fornitore apposita dichiarazione in cui dovranno essere indicati gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al presente contratto, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi a quanto disposto dalla Legge 136/2010.
5. Il Fornitore, nella suddetta dichiarazione, si dovrà impegnare a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 15

Obblighi del Fornitore L.136/2010

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 , comma 9 bis, della L.136/2010.

Articolo 16

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, il Fornitore costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in percentuale sull'importo netto contrattuale in una delle forme previste dalla Legge 348/1982 preferibilmente fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice:
 - Polizza n: _____ prestata da _____ per €.
_____ (Euro _____ /00).
2. La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto
3. Tale garanzia verrà liberata dal CNR, a richiesta del Fornitore, ove ne sussistono le condizioni, allo scadere della garanzia dell'ultimo modulo software rilasciato.

M

Articolo 17

Penali

1. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico relativamente alle attività dovute dal Fornitore, il CNR, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle controdeduzioni addotte dal Fornitore, applicherà le penali indicate nello stesso Capitolato Tecnico.
2. Alla misurazione dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico si procederà con le modalità ivi indicate. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di servizio, il Fornitore dovrà entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre, presentare apposita rendicontazione statistica di consuntivo, così come previsto nel Capitolato Tecnico.
3. L'ammontare delle penali applicate dal CNR ai sensi del presente articolo dovrà essere portato in detrazione dal Fornitore dall'importo della prima fattura utile successiva all'inadempimento consistente nella violazione del livello di servizio.
4. I meccanismi di calcolo delle penali ed i relativi massimali sono indicati nel Capitolato Tecnico.

Articolo 19

Clausola risolutiva espressa

1. Le violazioni di cui all'articolo 15 e il superamento del massimale delle penali indicate nel Capitolato Tecnico, sono sottoposte, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo di lettera raccomandata a/r e salva la facoltà del CNR di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 20

Cessione del contratto e subappalto

1. Salvo esplicite autorizzazioni da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, è vietato il subappalto del presente contratto.
2. E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte



comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il CNR ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 21

Legge applicabile e giurisdizione

1. Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana ed è soggetto in via esclusiva alla giurisdizione italiana.

Articolo 22

Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti riguardanti la validità, l'efficacia, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 23

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse:
 - Per il CNR – Uffici Sistemi Informativi, così come domiciliato in premessa;
 - Per
2. Le parti provvederanno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

Articolo 24

Spese e tasse

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge n.790 del 27/12/75. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette all'IVA, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del CNR.
2. Il presente atto è redatto in tre esemplari, dei quali uno per il CNR, uno per il Fornitore e uno da utilizzare ai fini della registrazione.

MZ

Articolo 25

Allegati

22.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e i seguenti allegati:

- A. Offerta Tecnica del Fornitore
- B. Offerta Economica del Fornitore
- C. Capitolato Tecnico

Roma,

Timbro e firma (Fornitore)

Timbro e firma (CNR)

12